

CAMERA DEI DEPUTATI N. 201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLONI RAFFAELE, MATTEUCCI, BELLUCCI, PUCETTI, BAGLIONI

Annunziata il 4 dicembre 1948

Disposizioni a favore delle popolazioni della provincia di Grosseto colpite dal terremoto del 3 novembre 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 3 novembre 1948 un terremoto di notevole violenza ha scosso i paesi posti sulle pendici occidentali del Monte Amiata, e cioè i centri abitati posti nei comuni di Santa Fiora, Arcidosso e Casteldelpiano in provincia di Grosseto. Il moto sismico, classificato di intensità VI della scala Mercalli, ha provocato sensibili danni a moltissimi edifici pubblici e privati e il più vivo allarme nelle popolazioni a causa del continuo ripetersi delle scosse sismiche, peraltro non ancora terminate, alcune delle quali hanno aggravato i danni provocati dalla prima scossa del 3 novembre.

I danni, accertati subito dopo l'inizio del movimento sismico, riguardavano complessivamente 645 edifici e quindi un numero molto maggiore di famiglie. La classificazione dei danni era la seguente:

Comune di Santa Fiora (capoluogo e frazione):

edifici privati, danni apprezzabili a 44 case; danni medi a 75 case; danni lievi a 373 case;

edifici pubblici, danni apprezzabili a 2 case; danni medi a 2 case; danni lievi a 4 case;

Comune di Arcidosso (capoluogo e frazioni):

edifici privati, danni apprezzabili a 4 case; danni medi a 34 case; danni lievi a 103 case;

edifici pubblici, danni apprezzabili a 1 casa; danni medi a 1 casa; danni lievi a 2 case;

Comune di Casteldelpiano (capoluogo e frazione): pochi danni e di lieve entità ad edifici privati.

Tali danni che, secondo una prima valutazione, erano fissati dal Genio civile di Grosseto nella somma di circa 60 milioni, si sono notevolmente aggravati in seguito alle scosse successive, talché la prima valutazione deve oggi ritenersi di gran lunga superata. Invero la somma necessaria per restituire in pristino tutti gli edifici danneggiati raggiunge attualmente la somma di 90-100 milioni circa.

A rendere più penose le circostanze in cui si è verificato il moto sismico sta la situazione economica dell'intera zona, oltremodo depressa per la diffusa disoccupazione, che è fenomeno permanente in quel territorio di montagna, ed è resa più grave dal licenziamento in massa, per la crisi che ha colpito il settore mercurifero, dei minatori delle miniere del Siele, i quali insieme a numerosi braccianti sono tra i maggiormente colpiti dalla nuova calamità.

Da tali dolorose circostanze, dalla penosissima situazione dei lavoratori di questa parte dell'Amiata, afflitti dalla miseria e dalla sciagura, siamo stati indotti a presentare la presente proposta di legge, che, attraverso il pronto, necessario intervento dello

Stato intende dare a coloro che sono stati colpiti dalla sventura la prova della più immediata e piena solidarietà. Se infatti le Autorità provinciali, Prefettura e Genio civile, hanno fatto quanto era in loro potere, se hanno provveduto ad apprestare i primi soccorsi, ad inviare alcune tende per i senza tetto e a compiere le opere più urgenti a tutela della pubblica incolumità, è certo che, mentre tali interventi si sono dimostrati del tutto insufficienti, i limiti degli attuali stanziamenti in bilancio non consentono di prendere tutti quegli ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni danneggiate che sono assolutamente indispensabili.

È per questo, onorevoli colleghi, che vi invitiamo ad approvare con quella urgenza che è doverosa nelle attuali circostanze, la presente proposta di legge, secondo la quale la riparazione di tutti gli edifici sinistrati, ad eccezione di quelli appartenenti a chi è tassato per l'imposta complementare su un reddito superiore alle lire 500 mila annue, deve essere compiuta a cura e a spese dello Stato, il quale dovrà nel frattempo provvedere alla costruzione immediata di baraccamenti provvisori per tutti i numerosi senza tetto, i quali sono attualmente esposti ai rigori del freddo, particolarmente intenso in quella zona di montagna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I danni prodotti dal terremoto del 3 novembre 1948 ai fabbricati pubblici e privati nei comuni di Santa Fiora, Arcidosso e Casteldelpiano in provincia di Grosseto, sono riparati a cura e a spese dello Stato.

Sono esentati dal beneficio gli immobili di proprietà dei privati i quali sono tassati per l'imposta complementare su un reddito superiore alle lire 500 mila annue.

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire l'immediata costruzione di baraccamenti provvisori, necessari per il ricovero di coloro che sono rimasti senza tetto in seguito alla dichiarazione di inabitabilità delle proprie abitazioni.

ART. 3.

Per l'attuazione della presente legge è stanziato al capitolo 166 dello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 100 milioni.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare le necessarie variazioni in bilancio, prelevando i fondi di cui al precedente articolo dal previsto maggior reddito della imposta di ricchezza mobile.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.